

# L'artigianato bergamasco

**L'ITALIA PRONTA A  
RIPARTIRE**

**Sul tavolo del governo nuove  
importanti riforme per  
svoltare.**

Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia  
n° 4 - Luglio-Agosto 2020 - anno LXXI

Il mondo economico dopo il lockdown sta cercando di ripartire.  
Nei prossimi mesi si attendono interventi concreti per cambiare marcia e cambiare volto al Paese.  
Unione Artigiani è pronta per questa sfida accompagnando passo per passo i propri associati in  
questo cambiamento.



**ECONOMIA  
E MERCATI**

Riforme sul tavolo del governo



**LAVORO**

COVID 19 - Ammortizzatori sociali



**NORMATIVE**

Adempimenti nel periodo  
di chiusura uffici

**VITA  
ASSOCIATIVA**



Campagna adesioni 2020

**PROGETTI**

Più bella



Più libera

"Più bella, più libera"



**STRATEGIE  
SOLUZIONI  
SERVIZI**

L'energia creativa di  
Manzù simbolo del  
significato profondo  
dell'Unione Artigiani

Bollettino degli organi direttivi  
dell'UNIONE ARTIGIANI  
di Bergamo e Provincia  
Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo  
Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria  
N° 4 - Luglio-Agosto 2020 - ANNO LXXI  
Chiuso in redazione il 28/07/2020

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio)  
24126 Bergamo - Via Autostrada, 32  
Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457  
unione@artigianibergamo.it  
www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE  
Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA  
UNIONE SERVIZI s.r.l.  
24122 Bergamo  
Tel 035 23.87.24



**UNIONE ARTIGIANI**  
CONFINDUSTRIA BERGAMO

## Riforme sul tavolo del governo

Il mondo delle micro imprese, in larga parte, è già pesantemente stremato dai mesi di chiusura forzata delle attività dovute alle emergenze sanitarie e soprattutto si trova ora spiazzato da un mutamento di gusti e disponibilità da parte dei consumatori e delle committenze.

In effetti la tensione economica della prima metà del 2020 ha causato pesanti riduzioni dei consumi in molti settori strategici per il tessuto economico e sociale italiano e tutt'ora le notizie epidemiologiche permangono non totalmente rassicuranti su nuovi possibili focolai di contagio. Di fronte a questa situazione, la prima richiesta del mondo delle imprese e soprattutto delle micro e piccole imprese artigiane è di dar subito corso alle riforme a costo zero, immediate ed urgenti quali ad esempio la completa accelerazione delle procedure di avvio dei lavori già approvati, cantierabili e già finanziati.

Pensiamo anche ad uno snellimento burocratico sull'attività d'impresa in generale anche per eventuali start-up.

Oltre a questo, naturalmente sono richiesti sussidi e finanziamenti a fondo perduto nonché supporti alle imprese in un momento molto delicato, dove sostanzialmente l'imprenditore non ha alcuna colpa su quello che sta accadendo.

### Come si sta muovendo il Governo

I fondi del Recovery Fund arriveranno nel 2021, ma il 10% dei sussidi (circa 8 miliardi), potranno essere anticipati e finanziare progetti avviati da febbraio 2020.

La prima misura che potrebbe partire con le risorse del Recovery fund potrebbe riguardare l'impresa.

Con un decreto, forse già quest'anno, per ripotenziare l'iperammortamento al 200% del costo di acquisto di tecnologie, dai robot agli investimenti in digitalizzazione.

### Manovra estiva prima della pausa agostana

Entro la pausa agostana, è atteso il via libera, da parte del governo, alla manovra d'estate con la **proroga della cassa integrazione per Covid**, del **blocco dei licenziamenti**, e gli **incentivi per le imprese che rinunciano alla cig**. Nonché la **proroga** anche per le imprese private del ricorso allo **smart working** con la procedura semplificata, cioè senza la necessità di ricorrere ad accordi individuali (sempre che il proseguimento dell'utilizzo del lavoro agile su decisione unilaterale dell'azienda non avvenga per effetto della proroga dello stato d'emergenza oltre il 31 luglio).

E la manovra d'estate ancora una volta dovrà dedicare un capitolo anche al ripiano dei buchi prodotti dal Covid nei bilanci di Comuni e Province. I tempi stringono, perché l'emergenza economica c'è adesso e il decreto legge con la manovra d'estate deve vedere il via libera prima della pausa agostana, per poi essere convertito in legge entro i primi di ottobre.

### Proroga cassa integrazione

Tra le novità di maggior rilievo della manovra spicca la proroga della cassa integrazione, per la quale si pensa ad una estensione per altre 18 settimane, ma sempre con il sistema attuale 9 settimane + 9.

La proroga però potrebbe non essere per tutti: sembra che il Governo voglia estendere la durata della CIG soltanto per le imprese che nei mesi scorsi hanno registrato un calo di fatturato superiore al 20% di quanto incassato nello stesso periodo lo scorso anno.

C'è da aspettarsi inoltre il blocco dei licenziamenti fino alla fine dell'anno, che andrà di pari passo alla proroga della cassa integrazione.

### Pignoramenti e cartelle esattoriali: nuova proroga

Nel decreto agosto è prevista un'altra proroga delle pratiche di riscossione attiva: cartelle esattoriali e pignoramenti del Fisco potrebbero slittare ad autunno, forse a partire dal 1° novembre (mentre al momento la scadenza è fissata al 31 agosto 2020).

Una manovra che interessa oltre 6 milioni di cartelle esattoriali sospese.

### Sgravi fiscali per nuove assunzioni

Grandi novità sul versante del lavoro: nel decreto agosto trovano spazio importanti misure a favore dell'occupazione, soprattutto giovanile. Sembra che il Governo voglia introdurre sgravi fiscali al 100% sulla contribuzione per i neoassunti così da sollevare il dato occupazionale.

Lo sgravio fiscale dovrebbe avere la durata di 6 mesi o poco più: per questo lasso di tempo il datore non dovrà versare i contributi previdenziali all'INPS relativi al lavoratore appena assunto.

Per chi in questi mesi ha perso il lavoro, invece, spunta la proroga dell'assegno di disoccupazione, che probabilmente verrà esteso per altri 2 mesi rispetto alla scadenza originariamente prevista.

### Rateizzazione dei pagamenti

Nella manovra estiva si prospetta quasi certamente la rateizzazione dei versamenti, delle ritenute fiscali e contributive di marzo, aprile e maggio 2020 (la cui scadenza al momento è fissata al 16 settembre).

Secondo indiscrezioni, la rateizzazione dei pagamenti potrebbe estendersi per i prossimi 2 anni, ma non è ancora chiaro se questa misura si accompagnerà anche ad una proroga ulteriore delle scadenze fiscali.

### Moratoria sui mutui: il Governo valuta la proroga

Tra le diverse misure in discussione c'è anche la proroga della moratoria sui mutui che ad oggi ammonta a circa 290 miliardi di euro. Molte famiglie sono ancora in difficoltà economiche a causa della crisi occupazionale e del calo dei fatturati di aziende e attività commerciali, per questo la proroga - anche se non ancora confermata - sembrerebbe plausibile.





## Campagna adesioni 2020

**A**nche per l'anno 2020, una tariffa, trasparente e omnicomprensiva.

Soprattutto in questo momento di grande difficoltà, con la tessera dell'Unione Artigiani puoi rivolgerti ai nostri uffici per qualsiasi problema si presenti ogni giorno nella gestione della tua attività.

Presso la nuova sede centrale di Bergamo in Via Autostrada o al più vicino ufficio di zona, avrai sempre risposte chiare, veloci e competenti.

La titolarità da diritto a ricevere tutti i servizi dell'Unione sulle questioni amministrative, sul fabbisogno finanziario per lo sviluppo dell'impresa, sulle incombenze fiscali, previdenziali, legali, sanitarie e per la sicurezza.

Il loro costo è sempre contenuto e convenzionato, alcuni interventi, come il check up sul testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sono invece del tutto gratuiti.

Le quote associative dell'Unione Artigiani si intendono valedoli per ogni Azienda, **indipendentemente dal numero dei Soci e, soprattutto, non comportano il pagamento di ulteriori oneri aggiuntivi, per certi aspetti, occulti tramite INPS o INAIL.**

Nel portafoglio di agevolazioni offerte è inserito un vantaggioso accordo con i gestori PEC (Posta Elettronica Certificata) e firma digitale per poter fornire a ciascuna impresa associata il proprio indirizzo di mail certificata e rilasciare il dispositivo di firma in tempo reale.

Con l'Unione Artigiani di Bergamo hai fatto la scelta giusta.



Questa tessera  
è tre volte speciale

STRATEGIA	SOLUZIONI	SERVIZI
Per Unione Artigiani le differenze tra gli aderenti costituiscono un valore e non una contrapposizione. Da qui la scelta della nuova rappresentanza nel sistema Confindustria.	Sapremo soddisfare, con le migliori risposte, le esigenze della tua Impresa. Da noi potrai creare e rafforzare relazioni, trovando momenti di collaborazione e confronto delle tue idee e di condivisione delle esperienze della tua categoria.	Oltre ai servizi tradizionali, ti offriamo servizi innovativi, rivolti allo sviluppo della tua Impresa, non semplicemente affiancandoti, ma fornendoti gli strumenti per crescere sul mercato.

## Capillarmente presente in tutto il territorio della Provincia

### Delegazione di TREVIGLIO

Viale Montegrappa, 28 – Tel. 0363.49728 / 301900

### Delegazione di ZOGNO

Via XXIV Maggio, 2 – Tel. 0345.92.301

### Delegazione di PIAZZA BREMBANA

Via Belotti, 48 – Tel. 0345.81.464

### Delegazione di ROMANO DI LOMBARDIA

P.le Fiume (angolo via Cavagnari) – Tel. 0363.918.546

Recapiti: Fontanella - Via Mazzini, 57  
Palosco - Via San Lorenzo, 13

### Delegazione di CALUSCO D'ADDA

Via Rivierasca, 57 – Tel. 035.793.954

### Delegazione di DALMINE

Via Bachelet, 3 – Tel. 329.8438205

### Delegazione di CHIUDUNO

Via C. Battisti, 40 – Tel. 035.838.968

### Delegazione di CISANO BERGAMASCO

Via Roma, 46 – Tel. 035.436.3476

### Delegazione di CLUSONE

Via S. Defendente, 34 – Tel. 0346.25.489

### Delegazione di GAZZANIGA

Via Gelmi, 7 – Tel. 035.714.096

### Delegazione di COLOGNO AL SERIO

Via Bergamo, 35 – Tel. 035.487.2414

### Delegazione di LOVERE

Via Matteotti, 3 – Tel. 035.962.095

Anche sui social:



@ArtigianiBg



@ArtigianiBg

BERGAMO - Via Autostrada, 32 - Tel. 035.238724 - Fax. 035.218457

...all'ingresso della Bergamo che produce...

unione@artigianibergamo.it - www.artigianibergamo.it/contatti



DURC e VISURE CAMERALI si possono richiedere direttamente dai nostri uffici

## TESSERA - IL VANTAGGIO DI ASSOCIARSI

### DA CONSERVARE, DA TENERE SEMPRE CON TE E SOPRATTUTTO DA UTILIZZARE

La tessera riporta tutti i Codici di Riferimento della tua attività,  
si rivelerà perciò preziosa ogni volta che dovrai disporre.

Abbiamo riassunto qui sotto la quantità dei servizi e la tutela a cui hai diritto  
grazie alla tua appartenenza all'Unione.

Se desideri informazioni o chiarimenti, rivolgiti senza esitazione  
agli Uffici della Sede o alla Delegazione a te più vicina.

#### COMPRESO NELLA TESSERA

Abbonamento annuale gratuito alla **PEC** (Posta Elettronica Certificata) (obbligatoria per le ditte iscritte al Registro Imprese).

**Consulenze** di carattere generale **amministrative, fiscali, lavoro, sicurezza, ambiente...**

Prima **consulenza legale**. Se la pratica viene avviata il legale convenzionato applicherà tariffe favorevoli.

**Informazioni e pubblicazioni** di carattere fiscale, di categoria, sicurezza e quanto connesso al mondo imprenditoriale per essere sempre aggiornati sulla continua evoluzione normativa.

Aggiornamento sui bandi agevolativi sia relativi a **incentivi per investimenti** aziendali e start-up sia relativi ad **incentivi per assunzioni**.

Partecipare a **seminari, incontri e convegni** informativi di approfondimento su temi fiscali, di categoria, di sicurezza, ambientali...

**Check-up aziendali** per la verifica degli adempimenti in materia di **sicurezza e salute** negli ambienti di lavoro presso la sede di Bergamo.

**Check-up consumi** per utenze elettriche e gas e proposta fornitura con azienda convenzionata a tariffe vantaggiose.

Assistenza **previdenziale e pensionistica** tramite Patronato.

#### SCONTI RISERVATI

Tariffe scontate sulle quote destinate alla **SIAE** (Società Italiana degli Autori ed Editori).

**Pratiche** di successione, atti societari e immobiliari, mutui, cessione crediti, locazioni, cessioni di azienda.

**Corsi di formazione** sulla sicurezza e di aggiornamento tecnico-professionale.

**Finanziamenti, anticipi fatture, fidi di cassa... a condizioni privilegiate** tramite il consorzio di garanzia convenzionato.

Centro raccolta **CAIT** per gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva: trasmissione del nuovo libretto e dei rapporti di controllo al **CURIT** (Catasto regionale): distribuzione targhe impianto.

Polizze di favore con primaria compagnia assicurativa convenzionata.

Oltre 100 **convenzioni** in svariati ambiti.

**Ora in via Autostrada 32,  
all'ingresso della Bergamo che produce**

tel. 035/23.87.24 - Fax 035/21.84.57 - [unione@artigianibergamo.it](mailto:unione@artigianibergamo.it)

[www.artigianibergamo.it](http://www.artigianibergamo.it)



## COVID 19 - Ammortizzatori sociali

L'INPS è intervenuta illustrando le ultime novità in tema di ammortizzatori sociali anche alla luce di quanto previsto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) e dal D.L. 16 giugno 2020, n. 52. In particolare, vengono illustrate le innovazioni introdotte e fornite le istruzioni sulla corretta gestione degli ammortizzatori sociali.

**Modifiche in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario con causale "COVID-19":** è stato esteso il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario richiedibile dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Infatti, i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane possono, entro il 31 agosto 2020, richiedere ulteriori 5 settimane di integrazione salariale.

Inoltre, è stata prevista la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti il 1° settembre 2020 (sempre per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle quattordici settimane precedentemente concesse).

Resta inteso che per i datori di lavoro che hanno unità produttive o che hanno lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle c.d. zone rosse la durata massima complessiva è determinata in 31 settimane.

**Disciplina relativa alle nuove 5 settimane e regolamentazione del "periodo fruito":** come anticipato, l'utilizzo dell'ulteriore periodo di 5 settimane (entro il 31 agosto 2020) è limitato esclusivamente ai datori di lavoro che abbiano completato la fruizione delle prime 9 settimane di integrazione salariale (ovviamente non è necessario che le settimane richieste siano consecutive rispetto a quelle originariamente autorizzate).

Per la CIGO, il conteggio dell'effettivo utilizzo delle settimane di integrazione salariale si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un'ora soltanto, sia stato posto in sospensione o riduzione, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all'azienda.

Dalla somma del numero dei giorni fruiti si risale al numero di settimane residue ancora da utilizzare e che possono essere eventualmente richieste con la nuova domanda.

**Esempio 1:** periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020. Al termine del periodo autorizzato, l'azienda ha fruito 30 giornate di integrazione salariale. Si divide il numero di giornate di integrazione salariale fruito per il numero di giorni settimanali in cui è organizzata l'attività (5 o 6) e si ottiene il numero di settimane usufruite.

Per esempio:  $30/5 = 6$  settimane.

Residuano, pertanto, 3 settimane (9 settimane - 6 settimane) che si potrà chiedere.

**Esempio 2:** periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020. Al termine del periodo autorizzato, l'azienda ha fruito di 19 giornate di integrazione salariale:  $19/5 = 3,8$  settimane. Residuano, pertanto, 5,2 settimane (9 settimane - 3,8 settimane).

Nel caso prospettato, dunque, l'azienda potrà richiedere 5 settimane e un giorno.

Il periodo richiesto potrà essere: dal 08/06/2020 al 13/07/2020 oppure dal 10/06/2020 al 15/07/2020.

**Ulteriore periodo di 4 settimane di CIGO e assegno ordinario:** tutti i datori di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso pari alla durata massima di 14 settimane, possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti il 1° settembre 2020.

**Caratteristiche degli interventi di CIGO e assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale":** viene ulteriormente ribadito che l'intervento con causale "COVID-19 nazionale" non soggiace all'obbligo di pagamento del contributo addizionale all'INPS e non rientra sia nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile per la CIGO/Assegno ordinario dei Fondi di Solidarietà che nel limite delle 26 settimane per l'assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (FIS).

Inoltre, il trattamento in questione deroga sia al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile, previsto per la durata massima complessiva dei trattamenti, che al limite di 1/3 delle ore lavorabili.

Pertanto, possono richiedere il trattamento di CIGO/assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale" anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra.

Inoltre, per l'accesso ai trattamenti di CIGO e di assegno ordinario in parola, non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, ma è solamente necessario che gli stessi siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 25 marzo 2020.

Infine, le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell'evento e alla ripresa dell'attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori.

Pertanto, alla domanda non deve essere allegata la relazione tecnica ma solo l'elenco dei lavoratori destinatari della prestazione.

**Modifiche introdotte dal decreto-legge n. 34/2020 alla regolamentazione inerente ai termini di trasmissione delle domande di CIGO e di assegno ordinario:** l'art. 1, c. 2, del D.L. 52/2020, oltre a stabilire un regime di termini stringente, ha altresì introdotto un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO e di assegno ordinario.

Infatti, le istanze finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, il medesimo decreto stabilisce che, in sede di prima applicazione



della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 qualora tale data sia posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande.

Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.

Infine, i datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

Pertanto, i datori di lavoro che debbano inoltrare domanda per eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati a decorrere dal 1° giugno 2020, la scadenza è fissata al 31 luglio 2020, mentre, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati dal 1° luglio 2020 la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 agosto 2020.

### **Modalità di pagamento della prestazione**

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Con riferimento al pagamento diretto, si precisa che, nel caso di richiesta di pagamento diretto con anticipo del 40% delle ore richieste per l'intero periodo, il datore di lavoro deve presentare la domanda entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione.

L'INPS autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

In fase di prima applicazione della norma, qualora il datore di lavoro voglia richiedere anche l'anticipo del pagamento da parte dell'Istituto, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, il termine di presentazione dell'istanza è stato fissato al 3 luglio 2020.



**Aziende che hanno esaurito il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con causale "COVID-19 nazionale":** le aziende che hanno esaurito le 18 settimane di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con causale "COVID-19 nazionale" possono eventualmente fare ricorso alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale, qualora sussista disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza.

Riguardo all'integrazione salariale ordinaria, si ricorda che, ai fini della relativa richiesta, la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa deve essere riconducibile ad una delle causali di legge (mancanza di materie prime/componenti, mancanza di lavoro/commesse, ecc.).

E' opportuno ricordare che alle domande in questione si applicano i limiti di fruizione secondo le regole che disciplinano l'integrazione salariale ordinaria: 52 settimane nel biennio mobile; durata massima complessiva dei trattamenti di 24 mesi nel quinquennio mobile (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo); requisito dell'anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni; obbligo di versamento della contribuzione addizionale nonché gli adempimenti relativi alla comunicazione sindacale.

Tenuto conto del carattere eccezionale della situazione in atto, qualora l'azienda evidenzi il nesso di causalità tra l'emergenza sanitaria e la causale invocata, la valutazione istruttoria non deve contemplare la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà dell'evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori.

**Disciplina dell'assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (FIS):** l'assegno ordinario, nell'anno 2020, è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti (ai fini della valutazione delle nuove richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si terrà conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda).

E' confermato che durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario, limitatamente alla causale "COVID-19", è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.

**Trattamento di cassa integrazione a seguito di revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dal 23 febbraio al 17 marzo 2020:** il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Pertanto, i datori di lavoro che rientrano nella fattispecie sopra descritta potranno presentare domande, anche integrative, di accesso al trattamento per i lavoratori per cui abbiano revocato il licenziamento (sempre nel rispetto delle 18 settimane complessive).



## Progetto "Più bella più libera"

I Movimenti Donne Impresa delle tre associazioni artigiane **Unione Artigiani di Bergamo, Confartigianato, CNA**, sempre attivi verso le problematiche di genere, hanno scelto di essere ancor più uniti e di fare rete con la Provincia, l'Assessorato alle Pari Opportunità, con le Reti Interistituzionali anti violenza e con ATS.

Nasce così il progetto **PIÙ BELLA PIÙ LIBERA**.

Un segnale forte di unione, supporto e sensibilizzazione rispetto ad un tema delicato e articolato come quello della violenza sulle donne, su cui è importante mantenere alta l'attenzione.


In un momento storico dove il cambiamento e l'evoluzione personale e professionale sono all'ordine del giorno, è altresì necessario mantenere altissima l'attenzione a temi come questo che invece sono ancora sottoposti a stereotipi e modi di agire a dir poco antichi.

Questa è la motivazione che ci ha unite, sostengono le tre Presidenti dei Movimenti Impresa Donna, spronate e fatte impegnare per l'attivazione del progetto PIÙ BELLA PIÙ LIBERA.

In prima linea con noi i professionisti del benessere (estetica- acconciatura- liberi professionisti) dato il valore sociale di servizio alla persona che rivestono, sono idonei all'ascolto delle storie creando questo primo importante spazio di racconto. Siamo orgogliose inoltre del coinvolgimento degli studenti della scuola d'Arte Andrea Fantoni di Bergamo per la realizzazione del logo; assistere al loro impegno per questa campagna ci ha emozionate.

Il progetto riguarda quindi una tematica forte quale quella della violenza, coinvolge l'area del benessere dove la dimensione del concetto dell'aver cura e della fiducia è funzionale per aprire uno spazio e un luogo in cui affidarsi e ricevere le indicazioni di contatto dei centri specializzati.

**Aureliana Donadoni**, Presidente gruppo donne Unioni Artigiani Bergamo, afferma: "Le imprese di acconciatura e estetica del territorio ci aiuteranno a divulgare e a fare rete anche attraverso l'alternanza scuola - lavoro degli istituti professionali".





## Adempimenti nel periodo di chiusura uffici

Si comunica che gli uffici dell'**UNIONE ARTIGIANI** rimarranno chiusi:  
**DAL 10 AL 30 AGOSTO 2020 COMPRESI.**

Pertanto, non sarà attivo il servizio di trasmissione telematica inerente: alle denunce d'infortuni e malattie professionali, alle assunzioni, cessazioni, e trasformazioni dei contratti di lavoro dei dipendenti.

Nell'avvertire che l'**obbligo di invio della denuncia d'infortunio o malattia professionale rimane in capo al datore di lavoro**, si ritiene utile fornire una sintesi delle istruzioni, per consentire all'azienda di procedere autonomamente all'invio della denuncia al verificarsi di eventi sopra indicati, durante il periodo di chiusura uffici.

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Inail (all'Autorità di Pubblica Sicurezza (P.S.) ne è stato previsto l'esonero dal 22/03/16) gli infortuni, la cui prognosi superi i tre giorni, occorsi ai lavoratori dipendenti e ai prestatori d'opera (co.co.pro. co.co.co. collaboratori familiari, soci, ecc.). Dal 01/07/2013 la denuncia va inviata all'Inail solo telematicamente, entro due giorni dal ricevimento del certificato medico.

### Adempimenti del datore di lavoro:

\* deve presentare all'Inail (che trasmetterà direttamente all'Autorità di Pubblica Sicurezza copia della denuncia d'infortunio) la **denuncia di infortunio entro 2 giorni** dalla data in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi superiore a 3 giorni. Nel caso in cui si venga a conoscenza dell'infortunio e il dipendente sia impossibilitato a consegnare al datore di lavoro il certificato è consigliabile provvedere all'invio della denuncia entro 2 giorni. Non è tenuto ad inviare la denuncia in caso di infortunio di **durata inferiore a tre giorni**; però, se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, la denuncia deve essere inviata entro 2 giorni dalla ricezione del secondo certificato. In merito si precisa che con decorrenza dal 12 ottobre 2017 è in vigore l'obbligo per tutti i datori di lavoro di comunicare in via telematica all'Inail i dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. La segnalazione ai fini statistici deve essere effettuata entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico poiché il mancato rispetto dei termini previsti determina l'applicazione di sanzioni amministrative di seguito specificate;

\* qualora i dati salariali non siano disponibili all'atto della denuncia, dovranno essere comunicati successivamente;

\* in caso di infortunio che abbia comportato **la morte o il pericolo di morte**, la denuncia deve essere effettuata all'Inail **con telegramma entro 24 ore dall'infortunio** (all'Autorità di P.S. entro due giorni dal verificarsi dell'evento);

\* se il termine di presentazione della denuncia coincide con un giorno festivo, il medesimo slitta al primo giorno successivo non festivo, mentre se coincide con la giornata del sabato la denuncia deve comunque essere presentata;

la denuncia va effettuata indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

Si ricorda che **il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro** di qualsiasi infortunio gli sia accaduto, anche se di lieve entità.

### Sanzioni:

il datore di lavoro che non invia la denuncia di infortunio entro i termini previsti o la invia in ritardo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 1.096,00 ad un massimo di euro 4.932,00, mentre nel caso di mancato o ritardato invio della comunicazione d'infortunio di un solo giorno ai fini statistici e informativi è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro.

La sanzione prevista negli importi indicati viene applicata sia dall'Inail sia dall'Autorità di P.S..

### ADEMPIMENTI NEL PERIODO DI CHIUSURA UFFICI

**In caso di infortuni sul lavoro, occorre accedere al sito dell'Inail** ([www.inail.it](http://www.inail.it)) (e previa registrazione per aver accesso alla procedura on line), cliccare sul lato sx **denuncia d'infortunio** e procedere alla compilazione del **modulo d'infortunio, presente in rete, e al suo invio per via telematica, seguendo le procedure contenute nel sito Inail.**

Nei casi eccezionali in cui non sia possibile l'invio telematico (per errori del sito), occorre scaricare il modello dal sito e inviarlo via pec. (entro il 2° giorno dalla data della ricezione del certificato di infortunio - entro 24 ore dalla ricezione del certificato nel caso di morte o pericolo di morte) - l'Inail richiede che a detta denuncia venga allegata copia della videata del proprio sito che evidenzia l'errore di trasmissione o comunque l'interruzione della procedura.

Si ricorda che non è più previsto:

- \* l'obbligo di trasmettere copia della denuncia d'infortunio all'autorità di Pubblica Sicurezza (Sindaco o Commissariato di Polizia ove esistente nel Comune), poichè vi provvede l'Inail tramite la procedura telematica;
- \* l'obbligo di tenuta del registro infortuni e di conseguenza la relativa annotazione degli stessi;
- \* l'obbligo di allegare il certificato di infortunio.

Stante gli obblighi sopra riassunti e nonostante ad oggi non ci sia una comunicazione ufficiale dell'INAIL in merito (a differenza degli anni precedenti), "si ritiene" che come in passato l'**INAIL nel mese di Agosto dovrebbe accettare anche le denunce cartacee di infortunio compilate sui modelli allegati (Mod. 4 bis R A). Quindi dopo aver compilato il modello, indicando almeno i dati essenziali** delle sezioni: lavoratore, datore di lavoro, descrizione dell'infortunio e firma **inviare all'Inail copia scansionata del modulo tramite Pec al seguente indirizzo: [bergamo@postacert.inail.it](mailto:bergamo@postacert.inail.it)**

**Al medesimo indirizzo Pec, si ritiene debba essere inviato il Mod. 4 bis - bis Prest. Per la comunicazione statistica riguardante gli infortuni di almeno un giorno e non superiori a 3 giorni escluso quello dell'infortunio.**

**Ricordarsi alla riapertura degli uffici di farne avere copia all'ufficio paghe della scrivente.**

Nel caso di ricezione di certificato di malattia professionale e/o richiesta Inail di denuncia malattia professionale, vige l'obbligo di provvedere (entro 5 giorni) all'invio della denuncia telematica. Per quanto sopra esposto, anche per essa si può provvedere compilando l'allegato Mod. 101 R A, cartaceo ed inviarlo tramite Pec solo all'Inail.

### IN CASO DI ASSUNZIONE DI DIPENDENTI

Solo durante il periodo di chiusura uffici per ferie della scrivente, il datore di lavoro che avesse la improrogabile necessità di effettuare l'assunzione di un dipendente dovrà comunicare tale assunzione con il modulo URG (allegato) ed inviarlo tramite fax all' 848800131 del Ministero del Lavoro, **almeno il giorno prima della data di inizio del rapporto di lavoro**. La comunicazione dovrà essere completata, con urgenza, con l'invio telematico del modello unificato LAV al fine di evitare possibili contestazioni e pesanti sanzioni in materia di lavoro.

Ricordarsi, alla riapertura dell'ufficio paghe, di trasmettere copia del fax e relativa ricevuta d'invio per consentire l'urgente invio del modulo UNILAV telematico.

Nei prossimi giorni verrà inviata a tutti gli associati una circolare dove saranno messi a disposizione i modelli da compilare in caso di necessità, nonchè i pre-sidi attivati.